



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ALLA IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2023-2025
SOTTOSCRITTA IL 24 LUGLIO 2023**

La Relazione è predisposta ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1 del D. Lgs 165/2001 e dell'articolo 8 comma 7 del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022 ed è redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.

Con determinazione dirigenziale RG 2557 del 28/3/2023, di “Variazione compensativa del piano esecutivo di gestione tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro aggregato, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a) D.Lgs. 267/2000, costituzione del Fondo Risorse decentrate Anno 2023 per il personale non dirigente e impegno somma destinata alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative (Art. 79 CCNL 16.11.2022)” e con successiva determinazione dirigenziale RG 4716 del 13/6/2023, di “Integrazione del Fondo delle risorse decentrate Anno 2023 per il personale non dirigente (Art. 79 CCNL 16.11.2022), costituito con determinazione R.G. n° 2557 del 28/03/2023, per l'aggiunta delle economie riutilizzabili del Fondo delle risorse decentrate anno 2022.” è stato definito il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2023.

L'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è stata sottoscritta il 24 luglio 2023 e utilizza il Fondo risorse decentrate per le finalità di cui all'art. 80 CCNL.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

L'art.79 del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019- 2021 disciplina la costituzione del fondo risorse decentrate e riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica la precedente disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

Le nuove regole di costituzione prevedono che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia composta dalle risorse di natura stabile del precedente CCNL espressamente richiamate nonché da nuove risorse stabili come specificamente individuate all'art. 79 comma 1:

-lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 1 [Unico Importo Consolidato] e comma 2 lettere a) [83,20 euro dipendenti in servizio al 31/12/2015], b) [differenziali progressioni economiche 2016/2018], c) [Ria e assegni ad personam personale cessato], d) [risorse art. 2 c. 3 D.Lgs 165/2001], e) [risorse stabili personale trasferito], f) [riduzione stabile dirigenti], g) [riduzione stabile fondo straordinari] del CCNL 21 maggio 2018.

-lett. b) importo pari a 84,50 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018. Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 e decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021. Pertanto, ai sensi dell'art. 79 comma 5, le quote di competenza degli anni 2021 e 2022 sono computate,

quali risorse variabili ed una tantum, nel fondo relativo al 2023, qualora l'ente non si sia avvalso della facoltà ammessa di computare la quota dell'anno 2021 nella costituzione del fondo anno 2022 nel caso in cui la contrattazione integrativa del 2022 non fosse stata ancora definita.

-lett. c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (art. 79 comma 1 lett. c).

-lett. d) importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Per effetto del nuovo sistema di classificazione professionale entrato in vigore il 1° aprile 2023 e quindi dell'assetto economico derivante dal nuovo inquadramento automatico (stipendio tabellare dell'Area di inquadramento e differenziale stipendiale iniziale, corrispondente al valore complessivo delle posizioni economiche orizzontali in godimento rispetto alla posizione iniziale di ciascuna delle vecchie categorie, senza nessuna distinzione per gli accessi in posizione B3 e D3, da porre a carico del fondo risorse decentrate), il CCNL introduce un ulteriore incremento di natura stabile con l'art. 79 comma 1-bis pari alla quota di risorse corrispondente alle differenze stipendiali tra B3-B1 e D3-D1 da utilizzare a copertura dell'onere dei differenziali stipendiali posto interamente a carico del fondo risorse decentrate a decorrere dal 1° aprile 2023 mentre in precedenza tali quote erano a carico del bilancio.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo ccnl (art. 79 comma 2). Nel dettaglio è possibile stanziare:

-lett.a) risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettere a) [art. 43 L. 449/1997], b) [piani di razionalizzazione], c) [specifiche disposizioni di legge], d) [RIA una tantum], f) [Messi art. 54 CCNL 14/9/2000], g) [risorse personale Case da gioco], j) [risorse art. 23 c. 4 D.Lgs 75/2017 per Regioni e Città Metropolitane], k) [risorse variabili personale trasferito] del CCNL 21 maggio 2018.

-lett. b) importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa

-lett. c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse all'assunzione di personale a tempo determinato, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa. Le Camere di commercio, in relazione a tali finalità, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016.

-lett. d) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di all'art. 14 del CCNL 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo.

Il CCNL introduce inoltre un ulteriore incremento delle risorse variabili, in attuazione di quanto previsto all'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

In particolare l'art. 79 comma 3 stabilisce che gli enti possono incrementare, a decorrere dal 2022 e in base alla propria capacità di bilancio, le risorse aggiuntive discrezionali di cui all'art. 79 c. 2 lett c) [risorse legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva] e quelle del Fondo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione (E.Q.) di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018.

Tale incremento, non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, e deve essere ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del fondo risorse decentrate e dello stanziamento del Fondo ex Posizioni Organizzative (ora E.Q.).

La quota di tale incremento riferita all'anno 2022, ai sensi dell'art. 79 comma 5, viene computata, quale risorsa variabile ed una tantum, nel fondo relativo al 2023, qualora l'ente non si sia avvalso della facoltà ammessa di riconoscerla nella costituzione del fondo anno 2022 nel caso in cui la contrattazione integrativa del 2022 non fosse stata ancora definita.

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 80 comma 1 ultimo periodo).

Infine il CCNL dispone chiaramente che la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 79 comma 6).

Il Fondo per le risorse decentrate personale non dirigente è stato oggetto di costituzione con Determinazione RG 2557 del 28/3/2023 e RG 4716 del 13/6/2023; le risorse sono state quantificate come segue:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

- *Risorse storiche consolidate.* La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2022 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti:

Art.67 del CCNL del 21.05.2018 c.1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	8.842.000,00
---	---------------------

- *Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl.* Sono stati effettuati gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL2016/18 di riferimento, non soggetti al limite di cui all’art.23 c.2 DLgs.75/2017, di seguito riportati:

Descrizione	Importo
Art.67delCCNLdel21.05.2018 c.2lett.a)	113.318,40
Art.67delCCNLdel21.05.2018 c.2lett.b)	109.834,40
Art.67delCCNLdel21.05.2018 c.2lett.h)	857.562,03
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)	79.852,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale	94.549,26
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 per anno 2023. Quote differenziali stipendiali da Bilancio.	586.763,78
Totale	1.841.880,37

In applicazione dell’art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 è stato applicato l’incremento di Euro 84,50 per n. 945 unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)

Viene inserito come previsto dall’art.79 comma 1 lett. d) CCNL 2022 l’importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali pari a euro 94.549,26, L’ARAN con l’orientamento applicativo CFL 174 ha precisato che “Atteso che la *ratio* dell’incremento in esame è quella di neutralizzare l’effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l’importo di incremento - a regime - sulle risorse stabili dell’anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a *regime* (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.” A titolo del tutto esemplificativo è stata allegata al parere una tabella che effettua il calcolo per un ente tipo, utilizzata per calcolare le risorse.

L’art.79 comma 1bis CCNL 2022, ha previsto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all’art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.” Importo utilizzato a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 al personale inquadrato nei profili della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”

In relazione a tale previsione, considerato che il nuovo sistema decorre dal 1.4.2023, è stato inserito per l’anno 2023 l’importo di € 586.763,78 mentre a regime il valore da inserire nelle risorse stabili ammonta a euro 762.792,91. Con l’inserimento di tali cifre viene posta, dal bilancio, interamente a carico del fondo la spesa per i differenziali stipendiali e le progressioni economiche.

L’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma

236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.

Il comma 1-bis dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, ha successivamente stabilito che: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Il Decreto 11 gennaio 2022 (G. U. n.49 del 28-2-2022) ha poi rilevato come "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018."

I magistrati contabili, si sono inoltre pronunciati rispetto alla possibilità di derogare ai limiti di spesa, previsti dall'art. 23, comma 2, del Dlgs n.75/2017, nel caso in cui si tratti di spese cosiddette etero finanziate. Il Collegio ha precisato che la possibilità del superamento del limite legislativo è consentito "nel caso in cui le risorse affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo in quanto etero finanziate e pertanto senza che impattino effettivamente sul bilancio dell'ente". A parere del Collegio, la sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa etero finanziata sussiste "non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all'ente pubblico utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l'intero costo del personale impiegato confluisca a quest'ultimo a titolo di rimborso".
Corte dei Conti LOMBARDIA/111/2022/PAR

In sede di definizione delle risorse decentrate anno 2022 per le funzioni fondamentali il personale in servizio al 31/12/2018 risultava numericamente superiore al personale in servizio all'1/1/2022, mentre per le funzioni delegate delle politiche del lavoro e del RUNTS si è rilevato un incremento di 153 unità, pertanto si è reso necessario incrementare la quota di Fondo risorse decentrate destinata al solo personale assegnato alle funzioni delegate del lavoro e del RUNTS. Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate a fini del vigente rispetto del limite del 2016.

Nonostante la previsione di assunzioni a copertura della dotazione delle funzioni etero finanziate non si è proceduto all'adeguamento ulteriore del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, in base a una valutazione prudenziale della tempistica dei procedimenti di assunzione. Eventualmente a seguito delle verifiche operate a consuntivo, l'adeguamento del limite in aumento o in diminuzione verrà operato su basi certe e verranno in ogni caso effettuati i necessari adeguamenti compensativi.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità soggetti al limite di cui all'art.23 c.2 D.Lgs.75/2017

Descrizione	Importo
art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio	84.062,89
Totale	84.062,89

La retribuzione individuale di anzianità in godimento da parte del personale cessato dal servizio negli anni precedenti, è stata aggiornata, come previsto, in relazione al personale cessato nell'anno precedente.

Al riguardo già la Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la deliberazione n.167/2013/SRCPIE/PAR del 9 maggio 2013 aveva precisato – orientamento altresì confermato dalla circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato – che il tetto del salario accessorio riguardava l'ammontare complessivo delle

risorse per il trattamento accessorio (stabili e variabili) e non le singole voci. Pertanto, in sede di costituzione, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire, purché venga rispettato il limite del valore totale corrispondente a quello dell'esercizio 2016.

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	
Unico importo consolidato anno 2017	8.842.000,00
art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio	84.062,89
Incrementi CCNL	1.841.880,37
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	10.767.943,26

Sezione II – Risorse variabili

L'art. 80, comma 1, ultimo periodo, del CCNL espressamente dispone che: "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile".

Questa clausola contrattuale, quindi, consente di incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno solo con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell'anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio finanziario. Non possono essere ricomprese le risorse che espressamente la vigente legislazione vieta di destinare al finanziamento della contrattazione integrativa (ad es. i risparmi derivanti dall'applicazione della decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia del lavoratore, ai sensi dell'art.71 della legge n. 133/2008).

Tali risorse per il loro carattere di variabilità non possono essere consolidate e non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio che richiedono solo risorse stabili (progressioni economiche; indennità di comparto; ecc.).

La determinazione dirigenziale RG 4716/2023 prevede quindi l'integrazione delle seguenti economie da destinare ai compensi per la performance:

Anno	Numero	Capitolo	nuovo impegno
2023	533	1101044	24.424,80
2023	473	1101044	8.774,44
2023	508	1101044	16.980,00
2023	479	1101044	68.390,70
2023	476	1101044	20.114,19
2023	507	1101044	27.876,00
2023	465	1101044	4.512,50
2023	483	1101044	8.956,00
2023	463	1101044	390,26
2023	460	1101044	31.287,65
2023	512	1101044	46.333,20
		totale	258.039,74

-L'art. 79 comma 3 ha previsto, a decorrere dal 2022 le risorse aggiuntive discrezionali di cui all'art. 79 c. 2 lett c) [

risorse legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva] e quelle del Fondo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione (E.Q.) di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 risorse, non sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 CCNL. Il monte salari per l'anno 2018 è pari a euro 28.133.161,00 e lo 0,22% ammonta a complessivi euro 61.892,95 ed è stato ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato:

Descrizione	anno 2021	%	0,22 monte salari 2018
Fondo risorse decentrate	5.034.722,81	69,94226134	43.289,12
Posizioni organizzative	2.163.675,86	30,05773866	18.603,53
Totale	7.198.398,67	100	61.892,65

Viene inserita la quota una tantum annualità 2021 e 2022 art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018.

Descrizione	Importo
CCNL21/5/2018art.68 comma1, risparmi fondo anno precedente	258.039,74
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale	43.289,00
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022	159.705,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.	43.289,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	20.000,00
Totale	524.322,74

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

La legge 190/2014 ha imposto alla ex Provincia di Milano, attualmente Città Metropolitana di Milano, la riduzione del 30% del valore finanziario della dotazione organica al 08/04/2014, ivi compreso il trattamento accessorio dei dipendenti.

A seguito del parere rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla Provincia di Mantova il 6.3.2016, in virtù del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n.1/2015, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale di ruolo cessato dal servizio vanno decurtate fino al raggiungimento del limite massimo della consistenza finanziaria della dotazione organica dell'Ente, previsto dall'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.." si è provveduto, con decorrenza dal Fondo dell'anno 2015 e sino al Fondo dell'anno 2018, a ridurre permanentemente il fondo per il trattamento accessorio in misura corrispondente alla media delle risorse attribuite a ciascuna unità di personale nell'anno precedente la cessazione con il metodo della semisomma del personale in servizio, con una riduzione permanente totale pari a €2.594.797,90.

Con riferimento al fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, in applicazione dell'art. 67 c.2 lett e) del CCNL 21.05.2018, è stata operata una riduzione della parte stabile del fondo per n. 9 dipendenti trasferiti all'Agenzia TPL, per un importo pari a €. 56.532,60 (Determinazione dirigenziale RG 5817 del 29/08/2019).

Descrizione	Importo
Decurtazioni anno 2016	1.451.400,73
Decurtazioni anno 2017	1.055.366,66
Decurtazioni anno 2018	88.030,51
Decurtazioni anno 2019	56.532,56
Fondo posizioni organizzative	2.100.000,00
TOTALE DECURTAZIONI	4.751.330,16

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Rilevato che il fondo delle risorse decentrate per il finanziamento risorse decentrate del personale non dirigente ammonta complessivamente ad € 6.540.935,84 oneri riflessi a carico dell'Ente esclusi:

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità (Sezione I)	10.767.943,26
Risorse variabili (Sezione II)	524.322,74
Decurtazioni del Fondo (Sezione III)	-4.751.330,16
TOTALE	6.540.935,84

L'importo a carico del Fondo, per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari a pari Euro 2.100.000,00 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno 2023.

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Fondo risorse decentrate al lordo somma destinata alle posizioni organizzative	8.678.142,90
Riduzione risorse per indennità di posizione e risultato posizioni organizzative	2.137.207,06
Totale fondo trattamento accessorio 2023 sottoposto a certificazione	6.540.935,84

Di seguito si dà atto del rispetto del limite del salario accessorio previsto dall'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016

tetto salario accessorio anno 2016	€ 4.304.625,10	
incremento anno 2022 Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 2022 risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	€ 857.562,03	
totale	€ 5.162.187,13	
fondo anno 2023	6.540.935,84	
risorse non soggette al limite		
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	€ 43.289,00	
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	€ 159.705,00	
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.	€ 43.289,00	
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	258.039,74	
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).	€ 79.852,50	
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.	€ 94.549,26	
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e Quote differenziali stipendiali da Bilancio.	€ 586.763,78	
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 113.318,40	
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 109.834,40	
totale	€ 1.488.641,08	
risorse soggette al limite	€ 5.052.294,76	
differenza risorse fondo ridotte risorse non soggette limite e tetto anno 2016	- 109.892,37	

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione le destinazioni delle seguenti risorse, per effetto di specifiche disposizioni dei CCNL e determinate da progressioni orizzontali pregresse:

Descrizione	Importo
Progressioni economiche orizzontali	2.608.591,10
Indennità di comparto	520.000,00
Totale	3.128.591,10

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Il Fondo risorse decentrate, viene utilizzato per le finalità di cui all'art. 80 CCNL, gli istituti sono stati regolati dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo della Città metropolitana di Milano, personale non dirigente - triennio 2023/2025 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Differenziali	315.000,00
Indennità condizioni di lavoro art.80 c.2 lett. c art.84 bis	316.000,00
Indennità di Reperibilità art.80 c.2 lett. d) CCNL 2022	219.000,00
Indennità di servizio esterno e di funzione Polizia Metropolitana	36.000,00
Indennità specifiche responsabilità	251.000,00
Indennità di turno art. 80 comma 2 lett d)	110.600,00
Compensi per produttività collettiva e individuale	1.856.705,00
Maggiorazione premio individuale	30.000,00
Economie riutilizzabili del fondo anno 2022	258.039,74
Sponsorizzazioni	20.000,00
TOTALE	3.412.344,74

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Nel contratto integrativo non sono previste specifiche destinazioni ancora da regolare

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	3.128.591,10
Destinazioni regolate dal CI	3.412.344,74
Totale Destinazioni Fondo	6.540.935,84

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI-Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Con la presente si attesta:

a) Il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate. Le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, Indennità di comparto ecc..) sono completamente finanziate dalle risorse stabili;

b) Il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici. Gli incentivi economici rispettano il principio di attribuzione selettiva e meritocratica delle indennità collegate all'organizzazione del lavoro (indennità di reperibilità, condizioni di lavoro, servizio esterno ecc), a specifiche responsabilità nonché ai premi collegate alla performance.

c) Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera.
Per l'anno 2023 sono state previste risorse per un importo pari ad € 315.000,00 per nuove progressioni economiche orizzontali permettendo a una quota limitata di dipendenti il beneficio economico e non sono previsti meccanismi di tipo automatico.

Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato anno precedente

Tabella 1: Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2022.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2023	Fondo 2022	Fondo 2021	Fondo 2020	Fondo 2019	Fondo 2018	Diff.2023-2022
Risorse storiche							
Unico importo consolidato anno 2003	7.542.814,00	7.542.814,00	7.542.814,00	7.542.814,00	7.542.814,00	7.542.814,00	0,00
<i>Incrementi contrattuali e CCNL 5/10/2001 art.4,c.2 recupero RIA e ad personam</i>	4.259.667,60	3.485.313,33	2.608.581,66	2.584.539,07	2.556.876,80	2.491.147,00	774.354,27
TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	11.802.481,60	11.028.127,33	10.151.395,66	10.127.353,07	10.099.690,80	10.033.961,00	0,00
Decurtazione per trasferimento di n.315 dipendenti alla Provincia di MB art.1 comma 236 Ln.208/2015(L.stabilità 2016)	-3.685.868,50	-3.685.868,50	-3.685.868,50	-3.685.868,50	-3.685.868,50	-3.629.335,90	0
Risorse variabili							
CCNL 1/4/1999 art.15,c.2 (1,20% monte salari 1997)	0	0	0	0	0	0	0
CCNL 5/10/2001 art.4,c.4, lett.a),b),c) contributi all'utenza per servizi non essenziali o comunque, per prestazioni verso terzi paganti, sponsorizzazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.	43.289,00						
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2023.	43.289,00						
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	159.705,00						
Art.67 del CCNL del 21.05.2018 c.3 lett.e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14.	0		47.395,58				-47.395,58
risparmi di spesa per buoni pasto non distribuiti causa Covid 19(L.178/20 art.1c.870)			365.378,14				-365.378,14
produttività collettiva finanziata da risparmio economie riutilizzabili del Fondo delle risorse decentrate	€ 258.039,74	€ 363.503,92	€ 236.421,93	121.012,44	195.597,56	350.467,77	127.081,99
TOTALE risorse variabili	524.322,74	383.503,92	669.195,65	20.000,00	20.000,00	0	-285.691,73
Economie fondo anno precedente				121.012,44	195.597,56	350.467,77	0
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione							
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	11.802.481,60	11.028.127,33	10.151.395,66	10.127.353,07	10.099.690,80	10.033.961,00	876.731,67
Decurtazione del Fondo	-3.685.868,50	-3.685.868,50	-3.685.868,50	-3.685.868,50	-3.685.868,50	-3.629.335,90	0
TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	8.116.613,10	7.342.258,83	6.465.527,16	6.441.484,57	6.413.822,30	6.404.625,10	876.731,67
Risorse variabili	524.322,74	383.503,92	669.195,65	20.000,00	20.000,00	0	-285.691,73
economie fondo anno precedente	0	0	0	121.012,44	195.597,56	350.467,77	0
riduzione risorse per indennità di posizione e di risultato delle PO	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.050.000,00	0
TOTALE risorse Fondo sottoposto a certificazione	6.540.935,84	5.625.762,75	5.034.722,81	4.482.497,01	4.529.419,86	4.705.092,87	591.039,94

Tabella2: Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del fondo Anno2023 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2022.

PROGRAMMA DI UTILIZZO DEL FONDO	FONDO 2023	FONDO 2022	FONDO2021	FONDO 2020	FONDO 2019	FONDO 2018	DIFF.2023- 2022 2021
Indennità di comparto	520.000,00	538.183,46	459.900,00	455.000,00	475.000,00	527.912,00	-18.183,46
Progressioni orizzontali pregresse	2.608.591,10	2.020.560,19	1.730.000,00	1.900.000,00	1.875.175,00	1.950.000,00	588.030,91
totale	3.128.591,10	2.558.743,65	2.189.900,00	2.355.000,00	2.350.175,00	2.477.912,00	569.847,45
Specifiche responsabilità	251.000,00	201.425,00	177.000,00	155.000,00	155.000,00	185.000,00	49.575,00
Posizioneorganizzative							0,00
Turno	110.600,00	107.000,00	93.000,00	110.000,00	110.000,00	120.815,00	3.600,00
Disagio	221.000,00	125.000,00	137.000,00	103.900,00	113.900,00	113.900,07	96.000,00
Indennità diservizioesternoedi funzione	36.000,00	26.000,00	26.160,00				10.000,00
INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE ADIBITO A SERVIZI STRADALI	75.000,00	70.000,00					5.000,00
Rischio	20.000,00	22.700,00	17.424,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	-2.700,00
Reperibilità	219.000,00	198.105,20	192.000,00	120.000,00	120.000,00	161.015,80	20.894,80
AccessorioCFP							0,00
Produttività	1.856.705,00	1.738.469,98	1.183.043,16	1.402.147,01	1.469.069,86	1.380.000,00	118.235,02
Progressioni orizzontali nuove	315.000,00	164.815,00	320.000,00	170.000,00	144.825,00	200.000,00	150.185,00
Maggiorazionepremio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE	3.134.305,00	2.683.515,18	2.175.627,16	2.107.497,01	2.159.244,86	2.227.180,87	450.789,82
Sponsorizzazioni,accordi dicollaborazioni,compensiSTAT, ecc, (art.43 L.449/1997;art. 15 c1 lett D9CCNL1998- 2001	20000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0,00
Produttività collettiva finanziata da risparmio straordinari			47.395,58				0,00
Produttività collettiva finanziata da risparmio ticket			365.378,14				0,00
produttività collettiva finanziata da risparmio economie riutilizzabili del Fondo delle risorse decentrate	258039,74	363.503,92	236.421,93	121.012,44	195.597,56	350.467,77	-105.464,18
TOTALE	278039,74	383.503,92	669.195,65	20.000,00	20.000,00	0	-105.464,18
Destinazioni non regolate in sedi contrattazione integrativa		2.558.743,65	2.189.900,00	2.355.000,00	2.350.175,00	2.477.912,00	-2.558.743,65
Destinazioni regolate		3.067.019,10	2.844.822,81	2.127.497,01	2.179.244,86	2.227.180,87	-3.067.019,10
TOTALE	6.540.935,84	5.625.762,75	5.034.722,81	4.482.497,01	4.529.419,86	4.705.092,87	915.173,09

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Il sistema contabile dell'ente è di tipo finanziario con finalità autorizzatoria è stato adottato lo schema di bilancio previsto dal Dlgs 118/2011. L'unità elementare della spesa del bilancio autorizzatorio è il macroaggregato. I macro aggregati sono divisi in capitoli: i capitoli rappresentano l'unità elementare del piano esecutivo di gestione. Il Fondo è suddiviso in diversi capitoli relativi alla spesa di personale.

Gli importi impegnati con la determinazione di costituzione del fondo rappresentano il limite alla spesa, questo assicura che non siano sostenute spese eccedenti il Fondo in modo da rispettare i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo I.

Nella programmazione del bilancio di previsione unitamente alle spese fisse di personale sono stanziati le somme relative al Fondo delle risorse decentrate.

Nel corso dell'anno viene monitorata la spesa erogata riconducibile al Fondo, al fine di non superare il limite di spesa determinato dal fondo stesso.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La sommatoria delle risorse del Fondo 2023 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017 e dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019) e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative non supera il limite delle risorse del Fondo 2016.

Sezione III- Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le somme determinate nel Fondo trovano copertura tra gli importi previsti nei capitoli dedicati alle spese di personale di cui all'esercizio provvisorio ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate costituito con determinazione R.G. n° 2557 del 28/03/2023 e successiva determinazione dirigenziale RG 4716 del 13/6/2023, sono state imputate ai capitoli di spesa del Bilancio 2023, e precisamente Euro 6.540.935,84:

Anno	Numero impegno	Oggetto	Importo impegnato
2023	1053	"INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 I 2004 ARTICOLO 33""	€ 386.583,46
2023	1054	"INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 I 2004 ARTICOLO 33""	€ 1.816,54
2023	1055	Indennità condizioni di lavoro CCNL (2016-2018) 21.05.2018 art. 70 bis - disagio - maneggio valori	€ 28.000,00
2023	1056	Indennità condizioni di lavoro CCNL (2016-2018) 21.05.2018 art. 70 bis - personale adibito ai servizi stradali	€ 75.000,00
2023	1057	Indennità di Reperibilità CCNL(2016-18) 21.05.2018 art. 24	€ 200.000,00
2023	1058	Indennità di turno CCNL (2016-18) 21.05.2018 art.23	€ 100.000,00
2023	1059	Indennità specifiche responsabilità CCNL (2016-18) 21.05.2018 art. 70-quinquies.	€ 190.000,00
2023	1060	Progressioni economiche orizzontali CCNL (2016-18) 21.05.2018 artt. 68 c. 1 art. 16	€ 2.219.000,00
2023	1061	Indennità di servizio esterno e di funzione (polizia metropolitana e niv) - CCNL (2016-18) 21.05.2018 art. 56 quinquies - sexies	€ 17.400,00
2023	1063	sponsorizzazioni	€ 20.000,00
2023	1064	Indennità condizioni di lavoro CCNL (2016-2018) 21.05.2018 art. 70 bis - rischio	€ 22.000,00
2023	1439	DIFFERENZIALI STIPENDIALI ART.80 C.2CCNL 2022	€ 200.000,00
2023	1440	MAGGIORAZIONE PREMIO INDIVIDUALE	€ 22.000,00
2023	1441	PERFORMANCE	€ 995.061,94
2023	1074	Indennità specifiche responsabilità CCNL (2016-18) 21.05.2018 art. 70-quinquies.	€ 5.000,00
2023	1075	Indennità di turno CCNL (2016-18) 21.05.2018 art.23	€ 7.600,00
2023	1076	Indennità condizioni di lavoro CCNL (2016-2018) 21.05.2018 art. 70 bis - rischio	€ 0,00
2023	1077	Indennità di Reperibilità CCNL (2016-18) 21.05.2018 art. 24	€ 6.000,00
2023	1078	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	€ 89.000,00
2023	1079	"INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 I 2004 ARTICOLO 33""	€ 18.300,00
2023	1442	INDENNITADI SERVIZIO ESTERNO E DI FUNZIONE (POLIZIA METROPOLITANA E NIV) - CCNL (2016-18) 21.05.2018 ART. 56 QUINQUES – SEXIES	€ 3.600,00
2023	1443	PERFORMANCE	€ 80.000,00
2023	1071	"INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 I 2004 ARTICOLO 33""	€ 12.000,00
2023	1072	"PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI COMMA 2 LETTERA B""	€ 10.000,00
2023	1466	PERFORMANCE	€ 20.324,00
2023	1065	"INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 I 2004 ARTICOLO 33 PERSONALE AFOL"	€ 120.000,00
2023	1066	Indennità condizioni di lavoro CCNL (2016-2018) 21.05.2018 art. 70 bis - disagio CPI	€ 190.000,00
2023	1067	Indennità specifiche responsabilità CCNL (2016-18) 21.05.2018 art. 70-quinquies	€ 35.000,00
2023	1068	Progressioni economiche orizzontali	€ 368.591,10
2023	1070	Indennità di Reperibilità CCNL(2016-18) 21.05.2018 art. 24	€ 0,00
2023	1467	DIFFERENZIALI STIPENDIALI ART.80 C.2CCNL 2022	€ 100.000,00
2023	1468	MAGGIORAZIONE PREMIO INDIVIDUALE	€ 8.000,00
2023	1469	PERFORMANCE	€ 726.843,06
2023	1081	PINQUA CUP E38C20000320001 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 97,00
2023	1082	PINQUA CUP E38C20000340001 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 97,00
2023	1083	PINQUA CUP E38C20000330001 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 22,00
2023	1084	PINQUA CUP B85H21000210005 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 208,00
2023	1085	PINQUA CUP B81I21000020005 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 9,00
2023	1086	PINQUA CUP E34C21000000001 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 217,00
2023	1087	PINQUA CUP J47H21000230001 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 50,00
2023	1088	PINQUA CUP J41B21000170001 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 29,00
2023	1089	PINQUA CUP J41B21000180001 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 19,00
2023	1090	PINQUA CUP J43D21000000001 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 4,00
2023	1091	PINQUA CUP C95D21000020005 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 32,00
2023	1092	PINQUA CUP C99H21000000005 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 85,00
2023	1093	PINQUA CUP C91B21000060005 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 44,00
2023	1094	PINQUA CUP C97H21000140005 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 8,00
2023	1095	PINQUA CUP J81I21000010005 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 85,00
2023	1096	PINQUA CUP J81E21000060005 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 43,00

2023	1097	PINQUA CUP J81E21000070005 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 22,00
2023	1098	PINQUA CUP C41I21000020001 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 49,00
2023	1099	PINQUA CUP C41I21000030001 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 49,00
2023	1100	PINQUA CUP C41B21000070001 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 13,00
2023	1101	PINQUA CUP D25B18003230001 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 64,00
2023	1102	PINQUA CUP J47H21000220001 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490)	€ 54,00
2023	1444	PERFORMANCE CUP E38C20000320001	€ 336,00
2023	1445	PERFORMANCE CUP E38C20000340001	€ 336,00
2023	1446	PERFORMANCE CUP E38C20000330001	€ 75,00
2023	1447	PERFORMANCE CUP B85H21000210005	€ 716,00
2023	1448	PERFORMANCE CUP B81I21000020005	€ 29,00
2023	1449	PERFORMANCE CUP E34C21000000001	€ 746,00
2023	1450	PERFORMANCE CUP J47H21000230001	€ 172,00
2023	1451	PERFORMANCE CUP J41B21000170001	€ 100,00
2023	1452	PERFORMANCE CUP J41B21000180001	€ 66,00
2023	1453	PERFORMANCE CUP J43D21000000001	€ 12,00
2023	1454	PERFORMANCE CUP C95D21000020005	€ 111,00
2023	1455	PERFORMANCE CUP C99H21000000005	€ 292,00
2023	1456	PERFORMANCE CUP C91B21000060005	€ 152,00
2023	1457	PERFORMANCE CUP C97H21000140005	€ 26,00
2023	1458	PERFORMANCE CUP J81I21000010005	€ 293,00
2023	1459	PERFORMANCE CUP J81E21000060005	€ 150,00
2023	1460	PERFORMANCE CUP J81E21000070005	€ 77,00
2023	1461	PERFORMANCE CUP C41I21000020001	€ 170,00
2023	1462	PERFORMANCE CUP C41I21000030001	€ 167,00
2023	1463	PERFORMANCE CUP C41B21000070001	€ 45,00
2023	1464	PERFORMANCE CUP D25B18003230001	€ 219,00
2023	1465	PERFORMANCE CUP J47H21000220001	€ 186,00
2023	460	FPV 2022INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33 ANNO 2022	€ 31.287,65
2023	463	FPV 2022 INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33 ANNO 2022	€ 390,26
2023	465	FPV 2022 INDENNITA DI DISAGIO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA E ANNO 2022	€ 4.512,50
2023	473	FPV 2022 INDENNITA DI TURNO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA D ANNO 2022	€ 8.774,44
2023	476	FPV 2022 INDENNITA SPECIFICHE RESPONSABILITA UFFICIO E COORDINAMENTO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA F ANNO 2022	€ 20.114,19
2023	479	FPV 2022 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CCNL 1 4 1999 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA B ANNO 2022	€ 68.390,70
2023	483	FPV 2022 INDENNITA DI RISCHIO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA D	€ 8.956,00
2023	507	FPV 2022 INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE ADIBITO A SERVIZI STRADALI ART.14 CCDI	€ 27.876,00
2023	508	FPV 2022 INDENNITA DI SERVIZIO ESTERNO E DI FUNZIONE (POLIZIA METROPOLITANA E NIV) ARTT.18-19 CCDI	€ 16.980,00
2023	512	FPV 2022 PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	€ 46.333,20
2023	533	FPV 2022 INDENNITA DI REPERIBILITA CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA D ANNO 2022	€ 24.424,80
		totale	6.540.935,84

Si rappresenta infine il prospetto delle risorse destinate all'indennità di posizione e risultato delle Posizioni organizzative che rimane a carico del Bilancio di previsione 2023:

Anno	Numero	Oggetto	Importo aggiornato
2023	1062	"RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CCNL 1 4 1999 ARTICOLO 17COMMA 2 LETTERA C""	1.956.113,06 €
2023	1080	"RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CCNL 1 4 1999 ARTICOLO 17COMMA 2 LETTERA C""	70.500,00 €
2023	1069	"RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CCNL 1 4 1999 ART 17 COMMA 2 LETTERA E PERSONALE AFOL ,"	110.594,00 €
		totale	2.137.207,06 €

Con successivo atto verranno allineati gli stanziamenti degli importi impegnati all'accordo che si propone per la certificazione.

ILDIRETTORE

Alberto Di Cataldo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)